



**COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO**  
**PROVINCIA DI SALERNO**



**POLIZIA MUNICIPALE**

84083 Via Europa n. 56

☎ 081 5163270 - ☎ 081952366

[poliziale@comune.castelsangiorgio.sa.it](mailto:poliziale@comune.castelsangiorgio.sa.it)

[poliziale@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it](mailto:poliziale@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it)

**N° 100 Reg. Ord. del 06.07.2015**

**Oggetto: Disciplina sul territorio comunale attività di taglio erba e pulitura di terreni privati, profilatura di siepi e rami di alberi.**

**IL SINDACO**

**Premesso** che l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari di appezzamenti di terreno siti nel territorio comunale, per la presenza di rovi, erbacce e arbusti, possono creare problemi di igiene, di salute pubblica e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

**Premesso** che con Decreto legge 24 Giugno 2014, n°91 l'articolo 14, comma 8 lettera b, inserisce una disposizione nel codice ambientale (art. 256 bis, comma 6 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n° 152) per precisare che, alla combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivanti da sfasci, potatura o ripuliture in loco, non si applicano le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti, né quelle previste per la combustione illecita di rifiuti introdotti dal decreto legge sulla Terra dei fuochi;

**Dato atto** che tale stato di abbandono rende i terreni stessi un ambiente favorevole al proliferarsi di ratti, serpi e insetti;

**Rilevato** che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade pubbliche, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa dell'incuria dei frontisti che non provvedono ad eseguire il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale;

**Considerato** che si ritiene necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze erboree, pulite e curate tutte le aree ricadenti all'interno del territorio comunale, in particolare quelle all'interno dei centri abitati;

**Ritenuto** pertanto indispensabile adottare opportuni adempimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di civili abitazioni, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;

**Visto** gli artt. 29, 30 e 31 del decreto legislativo n° 285 del 30 aprile 1992, e s.m.i.;

**Visto** gli artt. 50 e 107 della D.Lgs. N° 267 del 18 agosto 2000, (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

**Visto** l'art. 255 il D.Lgs. N° 152 3 aprile 2006 (norme in materia ambientale) e s.m.i.;

**ORDINA**

che tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, o i proprietari di case e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, o i responsabili di cantieri edili e stradali, o i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia mantenendo, per tutto il periodo estivo, e comunque nel periodo dal 1 luglio al 30 settembre di ogni anno, condizioni tali da non

accrescere il pericolo per l'incolumità, l'igiene pubblica e il pericolo di incendi, procedendo a:

- taglio dell'erba e rimozione dello sfascio nonché dei rifiuti, nelle aree private poste all'interno dei centri abitati e nelle aree limitrofe;
- regolazione delle siepi, taglio dei rami delle alberature e delle piante, nonché rimozione dello sfalcio e dei rifiuti nelle aree private confinanti con le strade, le piazze, i viali, le aree pubbliche, nonché estirpo dell'erba lungo tutto il fronte degli stabili e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza;

Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada ai sensi del D.Lgs n° 285 del 30.04.1992 e s.m.i e art 21 del D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 e s.m.i. Per l'esecuzione di lavori che ne comportino l'ingombro.

Se nel caso, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere concordati con l'ufficio di Polizia Locale i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale per l'esecuzione di lavori

### **AVVERTE**

che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscono più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell'importo da € 50,00 a € 500,00, così come stabilito dall'Art. 7 bis del T.U.EE.LL. (D.Lgs.- 267/200), come modificato dalla legge 3/2003.

In caso di mancato pagamento saranno applicate le procedure previste dalla legge 689/1981.

### **DISPONE**

che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio, resa nota alla cittadinanza con le consuete forme di pubblicità e contestualmente pubblicata sul sito internet del Comune;

le forze dell'ordine e la polizia locale sono incaricate del rispetto della presente ordinanza, la quale viene trasmessa a.

- Stazione dei Carabinieri di Castel San Giorgio;
- Stazione Corpo Forestale dello Stato di Sarno;
- Polizia Provinciale di Salerno.

### **INFORMA**

A norma dell'art.3 comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi della legge 6 Dicembre 1971, n° 1034 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24 Novembre 1971, n°1199, entro 60 e 120 giorni.

Castel San Giorgio li 06.07.2015



Il Comandante della Polizia Locale  
Cap. Vincenzo Santaniello